



Decreto Dirigenziale n. 52 del 21/04/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 15 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Benevento

Oggetto dell'Atto:

D.LGS 152/06 E S.M.I.-AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA.DITTA
FALEGNAMERIA PERROTTA ANIELLO-STRADA PROV.LE CAMPIZZE-AIROLA(BN)
PRESA D'ATTO MODIFICA IMPIANTO.

IL DIRIGENTE

Vista la D.G.R.C. n. 280 del 11/07/2014 e il D.P.G.R.C. n. 162 del 23/07/2014 di conferimento dell'incarico dirigenziale presso la U.O.D. 15 " Autorizzazione ambientali e rifiuti Benevento.

PREMESSO che

- il D.lgs 152/06, recante norme in materia ambientale attribuisce alle Regioni la competenza per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- il suddetto Decreto ha abrogato il DPR 203/88, i DPCM 21/07/89 e 25/07/91, il D.M.12.07.90;
- la Ditta Falegnameria Perrotta Aniello è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera prodotte dall'attività di "Falegnameria", con DD n. 7 del 25.02.13;
- in data 23 aprile 2015 i tecnici dell'A.R.P.A.C. Dipartimento di Benevento hanno effettuato un sopralluogo da cui è scaturito tra l'altro che il camino E2 era protetto solo dall'impianto a filtri a maniche e sprovvisto dell'impianto d'abbattimento a ciclone, come previsto in autorizzazione;
- la ditta Falegnameria Perrotta Aniello in data 14/12/2015, acquisita al prot. n. 865343 ha comunicato le motivazioni per le quali è stato ritenuto necessario eliminare dal camino E2 il sistema di abbattimento a ciclone;
- con nota del 23/12/2015, prot. n. 895142, questa U.O.D. ha richiesto all'A.R.P.A.C. Dipartimento di Benevento il parere in merito alla eliminazione dell'impianto d'abbattimento a ciclone;
- In data 14 gennaio 2016 acquisita al prot. n. 23553 è pervenuto il parere favorevole dell'A.R.P.A.C. Dipartimento di Benevento in merito alla eliminazione dell'impianto d'abbattimento a ciclone in quanto da verifiche effettuate sul camino E2, dotato solo dell'impianto d'abbattimento a filtri a maniche, le emissioni prodotte rientrano nei limiti stabiliti dalla vigente normativa in materia, con le seguenti indicazioni:
 - rispettare quanto previsto dalla parte 2 (definizione del criterio di migliore tecnologia disponibile-caratteristiche dei sistemi di abbattimento) punto 1.2 della D.G.R.C. n.4102 del 5/8/92 e successiva revisione ed aggiornamento(DGRC 243 dell'8.05.2015);
 - effettuare le operazioni di manutenzione degli impianti di abbattimento con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi;
 - adottare un registro per le analisi, al quale devono essere allegati i certificati analitici, ed un registro per gli impianti di abbattimento delle emissioni, secondo la disposizione di cui ai punti 2.7 e 2,8 allegato VI, parte V del D.lgs 152/06 con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto;
 - si conferma la frequenza delle attività di autocontrollo precedentemente previste;

TENUTO CONTO CHE

l'eliminazione dell'impianto di abbattimento a ciclone dal camino E2, come verificato dall'A.R.P.A.C. Dipartimento di Benevento in sede di controllo, non modifica il quadro emissivo del ciclo produttivo, e che le emissioni prodotte dal camino stesso, dotato solo dell'impianto d'abbattimento a filtri a maniche rientrano nei limiti stabiliti dalla vigente normativa in materia;

RITENUTO

- di prendere atto della eliminazione dell'impianto d'abbattimento a ciclone al camino E2;

VISTI

- il D.lgs 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- la Legge n. 61/94;
- la Legge Regionale n. 10/98;
- la Delibera di G.R. n. 4102/92 e s.m.i.;
- il comma 2 dell'art.66 della L.R.28/5/2009 n.6 di approvazione dello Statuto Regionale;

Alla stregua dell'istruttoria e dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa compiuta dal responsabile del procedimento, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti, propedeutiche ed essenziali all'esercizio dell'attività.

DECRETA

per le motivazioni suesposte che qui si intendono integralmente riportate:

- **di prendere atto** della eliminazione dell'impianto d'abbattimento a ciclone al camino E2 comunicata dalla Ditta Falegnameria Perrotta Aniello con sede legale e stabilimento sito in Airola (BN) alla strada Prov.le Campizze, legalmente rappresentata da Sig. Perrotta Aniello nato a Paolisi (BN) il 28.02.58, con le seguenti prescrizioni:
 - rispettare quanto previsto dalla parte 2 (definizione del criterio di migliore tecnologia disponibile-caratteristiche dei sistemi di abbattimento) punto 1.2 della D.G.R.C. n.4102 del 5/8/92 e successiva revisione ed aggiornamento(DGRC 243 dell'8.05.2015);
 - effettuare le operazioni di manutenzione degli impianti di abbattimento con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi;
 - adottare un registro per le analisi, al quale devono essere allegati i certificati analitici, ed un registro per gli impianti di abbattimento delle emissioni, secondo la disposizione di cui ai punti 2.7 e 2.8 allegato VI, parte V del D.lgs 152/06 con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto;
- a rispettare le prescrizioni contenute nel D.D. n. 7 del 25.02.2013 non in contrasto con il presente atto;
 - di notificare il presente atto alla Ditta Falegnameria Perrotta Aniello;
 - di darne comunicazione all'Assessore al ramo;
 - di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'ecosistema;
 - di inviare, per quanto di competenza, copia del presente atto all'Amministrazione Provinciale di Benevento, al Comune di Airola (BN), alla ASL di Benevento, all' ARPAC Dipartimento Provinciale di Benevento;
 - di trasmettere copia del presente atto al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Dr.ssa. Giovanna Luciano